

TI_GERICHTE 9.2022.173 vom 31. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.173

FR: TI_GERICHTE 9.2022.173 du 31 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 9.2022.173 del 31 gennaio 2024

Regeste

Assistenza giudiziaria

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all'Autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità concedente [art. 12 Legge sull'assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

E. 3

Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber , Kurzkomentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, Commentaire Romand, CPC, 23 ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3^a ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni , Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (Trezzini , Commentario pratico al CPC, Il ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236

consid. 3.2, 126 | 102 consid. 2b).

E. 4

Giusta l'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b).

E. 4.1

Il concetto di mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell'interrelazione tra risorse e oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia. Per determinare l'indigenza – requisito posto alla base della concessione del gratuito patrocinio – va considerato l'insieme della situazione finanziaria del richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).

E. 4.2

I cespiti da considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 583 e seg.).

E. 4.3

Per quanto concerne la determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale previsto dalla Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto, tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 586).

E. 4.4

Occorre infine fare il confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi, decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell'indigenza, in particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 588, DTF 8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).

E. 4.5

Nella tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all'estero e il costo della vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera, l'importo di base mensile va ridotto

proporzionalmente. Per quanto attiene ai frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia, l'importo di base mensile dev'essere ridotto del 20%. Tale riduzione viene adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera (<https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/>).

E. 5

Il messaggio alla Legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG) evoca in effetti la facoltà per l'autorità di concedere in parte il gratuito patrocinio esigendo nel contempo che la parte beneficiaria contribuisca ai costi legali, e questo nell'intento di responsabilizzarla senza metterla in eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e con esplicito richiamo del messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593, 6674), vi si menziona a titolo di esempio il "versamento di una franchigia" posta a carico dell'interessato limitatamente all'importo che questi si può assumere, mentre l'eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n. 6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674). Si prospetta poi un sistema di partecipazione ai costi legali che "consiste nel domandare al richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la durata della procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale dell'importo anticipato", applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407, pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l'autorità concedente non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini e modalità del contributo così richiestole. E di ciò deve dar ragione la decisione di gratuito patrocinio.

E. 6

Nel caso concreto, RE 1 ha allegato alla propria domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria il certificato municipale dal quale si desume un reddito mensile netto di CHF 2'848.00, come precisato nella decisione impugnata. L'Autorità di protezione ha quindi ritenuto adeguato accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria in relazione al reddito limitato di RE 1 e confermando pure il presupposto del buon fondamento della domanda. Tuttavia, l'Autorità di primo grado ha deciso che RE 1 "parteciperà ai costi legali e di procedura con il versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.--." (disp. 2), in considerazione dell'esistenza di un appartamento acquistato in _____ nel 2002 per Euro 33'000.00 insieme alla moglie. L'Autorità di protezione ha quindi di fatto accolto solo parzialmente l'istanza, senza tuttavia specificare per quale durata o fino a quale importo sia dovuta la partecipazione da parte di RE 1. Tale decisione non appare sufficientemente motivata, non avendo l'Autorità di protezione spiegato i criteri adottati e neppure esposto un calcolo preciso, omettendo pure di indicare termini e modalità del contributo richiesto. Limitandosi a definire che il valore dell'immobile non è chiaro e che malgrado la proprietà di cui ha tenuto conto sia "abusiva (a seguito di opere realizzate in difformità al progetto approvato)" l'Autorità di protezione ritiene che vi sia "da chiedersi se una mancanza imputabile al signor RE 1 in relazione alla sanatoria (...) debba generare costi a carico della collettività". Essa afferma inoltre che "nel tempo i valori delle proprietà immobiliari – l'edificazione ha reso in principio la sostanza immobiliare sempre più preziosa – nel corso

degli anni sono in generale aumentati ”. Malgrado tali argomentazioni, per la scrivente Camera non vi è modo di stabilire se la decisione impugnata sia frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, come sostiene il reclamante. Egli afferma infatti che il valore dell’immobile in questione non può essere aumentato nei vent’anni successivi all’acquisto, ritenuto che è stato realizzato in difformità della licenza edilizia e che la procedura di sanatoria non è mai stata conclusa in quanto i coniugi si sono nel frattempo trasferiti in Svizzera. RE 1 chiarisce pertanto che per far fronte alla copertura dei costi di procedura e delle spese legali come previsto dall’Autorità di protezione dovrebbe intaccare il suo minimo esistenziale, così come per affrontare le spese della procedura amministrativa di sanatoria o per eseguire una perizia per stabilire il valore dell’appartamento. Visto quanto precede, il reclamo merita accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e l’incanto è rinviato all’Autorità di prime cure, affinché stabilisca nuovamente sulla questione e emetta una nuova decisione debitamente motivata.

E. 7

Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma non possono essere addossati all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAm). L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili. Di conseguenza, visto l’esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 5 ottobre 2023, inc. 9.2022.170, consid. 7).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.